



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
M I L A N O

**Newsletter a cura della Commissione Enti e Aziende Pubbliche dell'ODCEC di Milano**  
**n. 4 del 6 aprile 2020**

*Coordinata e redatta dal dott. Michele Tassara*  
*Consigliere Delegato: dott. Giuseppe Munafò*  
*Presidente della Commissione: dott. Michele Tassara*

**IN QUESTA NEWSLETTER:**

***NORMATIVA***

VARIE – Il decreto “Cura Italia”

FINANZA LOCALE – Misure urgenti di solidarietà alimentare

***PRASSI***

FINANZA LOCALE – Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

TRIBUTI LOCALI – IMU: comproprietà di un'area fabbricabile sulla quale persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale

TRIBUTI LOCALI – IMU: chiarimenti

DECRETO “CURA ITALIA” – Smart working

DECRETO “CURA ITALIA” – DURC

***COMUNICATI***

REVISORI – Procedura di estrazione dei revisori dall'elenco durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19

REVISORI – Nomina organo di revisione contabile degli enti locali

***CORTE DEI CONTI***

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Disavanzo di società e riconoscimento di debito fuori bilancio

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Bilancio consolidato: il perimetro di consolidamento

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del codice degli appalti pubblici

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Incentivo uffici tributi

***SCADENZARIO***

---

# **NORMATIVA**

## **VARIE – Il decreto “Cura Italia”**

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali:

differimento versamenti (articolo 60): i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi contributi e premi, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo;

erogazioni liberali (articolo 66): per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro. Sono deducibili dal reddito d'impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle medesime finalità, effettuate nell'anno 2020;

attività degli enti impositori (articolo 67): sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello;

riscossione (articolo 68): con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

sistemi informativi e smart working P.A. (articolo 75): fino a tutto il 2020 le amministrazioni aggiudicatrici potranno acquistare beni e servizi informatici (preferibilmente basati sul modello cloud software as a service), ma anche servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Potranno selezionare l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una “startup innovativa” o una “Pmi innovativa”. Unica condizione, il rispetto del Codice antimafia. C'è poi la possibilità, non l'obbligo, per le amministrazioni di stipulare il contratto previa una autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del Durc e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni dell'Anac. Al termine delle procedure, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto, anche in deroga alle clausole sociali sulla stabilità occupazionale del personale impiegato. Gli acquisti devono comunque riferirsi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella Pa e devono essere finanziati con le risorse già disponibili;

lavoro agile nelle P.A. (articolo 87): fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

approvazione bilanci (articolo 106): rinvio al 28 giugno 2020 del termine per l'approvazione dei bilanci al 31.12.19 delle società e possibilità di svolgimento delle assemblee con mezzi elettronici, anche se non previsti in statuto;

il rendiconto della gestione 2019 (articolo 107, comma 1): l'ordinario termine del 30 aprile 2020 è stato differito:

⇒ al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

⇒ al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;

bilancio di previsione 2020-2022 (articolo 107, comma 2): differito dal 30 aprile al 31 maggio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.

tariffe TARI (articolo 107, comma 4): differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo;

piano finanziario TARI (articolo 107, comma 5): prevista la possibilità per i Comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

documento unico di programmazione - D.U.P. (articolo 107, comma 6): differito dal 31 luglio al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero e dei proventi delle concessioni edilizie (articolo 109): limitatamente all'anno 2020, gli enti locali possono utilizzare per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso:

⇒ la quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio;

⇒ i proventi delle concessioni edilizie, anche integralmente;

sospensione quota capitale dei mutui degli enti locali (articolo 112): differito il pagamento delle quote capitale dei mutui in scadenza nell'anno 2020 all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale. Il differimento riguarda la quota capitale in scadenza successivamente all'entrata in vigore del D.L. (17 marzo 2020) e riferite a mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. agli enti locali trasferiti al MEF. I risparmi di spesa sono utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19;

fondo per la sanificazione degli ambienti (articolo 114): istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati;

straordinario polizia locale (articolo 115): per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio non eccedente il corrispondente importo determinato per il 2016), fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. A tal fine, entro 10 giorni dal presente decreto, con decreto del Ministero dell'Interno verrà ripartito tra i vari Comuni, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro;

enti locali dissestati (articolo 107, commi 7 e 8): sono stati rinviati al 30 giugno 2020 alcuni adempimenti per gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto. Inoltre è fissato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente e presentazione delle relative certificazioni;

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 107, comma 7): sono stati rinviati al 30 giugno 2020 alcuni adempimenti per gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

scioglimento e commissariamento degli enti locali (articolo 107, comma 10): dal 18 marzo 2020 al 31 agosto 2020 sono differiti alcuni termini stabiliti dal TUEL relativi ai casi di scioglimento e commissariamento degli enti locali;

questionari SOSE (articolo 110): il termine per la restituzione dei questionari SOSE è fissato in 180 giorni (anziché i 60 originariamente previsti) decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas il questionario stesso;

modello unico di dichiarazione ambientale - M.U.D. (articolo 113): prorogato al 30 giugno 2020 il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (articolo 125): per l'anno 2020 è stato prorogato dal 15 maggio al 15 novembre il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza automatica dall'assegnazione del contributo.

[Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 \(G.U. n. 70 del 17-03-2020\)](#) (↗)

---

## FINANZA LOCALE – Misure urgenti di solidarietà alimentare

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza della Protezione Civile n. 658 con la quale viene disposto, in via di anticipazione nelle more del successivo reintegro, il pagamento di un importo pari ad euro 400.000.000,00, in favore dei comuni e da contabilizzare nei bilanci degli enti a titolo di misure urgenti di solidarietà alimentare.

Con la stessa Ordinanza, per i Comuni che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione 2020-2022, e si trovino a gestire il bilancio 2020 in esercizio provvisorio, sono autorizzate variazioni di bilancio con delibera di giunta.

Tali risorse sono utilizzate all'acquisizione, in deroga al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50:

a) di buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;

b) di generi alimentari o prodotti di prima necessità.

Viene altresì autorizzata l'apertura di appositi conti correnti bancari presso il proprio tesoriere o conti correnti postali onde fare confluire eventuali donazioni da destinare, anch'esse, alle misure urgenti di solidarietà alimentare.

L'Ordinanza prevede, inoltre, che alle spettanze per l'anno 2020 non si applica la sospensione dei pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno in caso di:

⇒ mancato invio alla BDPA dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato entro trenta giorni dalla data prevista per la loro approvazione;

⇒ mancato invio dei questionari SOSE entro i termini previsti.

[Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ordinanza 29 marzo 2020 \(G.U. n. 85 del 30-03-2020\)](#) (↗)

---

## **PRASSI**

### FINANZA LOCALE – Chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato la circolare con la quale vengono forniti importanti chiarimenti sulle regole di finanza pubblica per gli enti territoriali a seguito, in particolare, della deliberazione delle [Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 20 del 17 dicembre 2019](#). Secondo quest'ultima, infatti, l'Ente non si deve esimere dal rispetto del vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis, Legge n. 243/2012 che prevede l'esclusione delle entrate da indebitamento (Titolo 6) dalle entrate finali valide ai fini dell'equilibrio di bilancio. Tale interpretazione poneva nuovamente dei limiti alla contrazione di

debito da parte degli enti locali che, invece, era stata liberalizzata con la Legge n. 145/2018 che aveva definitivamente abolito il vincolo di finanza pubblica del “pareggio di bilancio”

La Ragioneria Generale dello Stato ha invece chiarito che occorre valutare la tenuta degli equilibri prescritti dall’articolo 9, commi 1 e 1-bis, Legge n. 243/2012, solo a livello aggregato per singolo comparto delle amministrazioni territoriali, mentre il singolo ente non ha l’obbligo di rispettare, né in fase previsionale né a consuntivo, tale equilibrio, dovendo invece esclusivamente conseguire un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, quale saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, compreso l’utilizzo degli avanzi applicabili, del Fondo pluriennale vincolato e del debito, come indicato dall’articolo 1, comma 821, della Legge n. 145/2018.

[Ragioneria Generale dello Stato - Circ. n. 5 del 9 marzo 2020 \(G.U. n.81 del 27-03-2020\)](#) (↗)

---

### TRIBUTI LOCALI – IMU: proprietà di un’area fabbricabile sulla quale persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale

Il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti circa il regime applicabile, ai fini dell’IMU, nel caso di proprietà, da parte di più soggetti, alcuni dei quali privi della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP), di un’area edificabile, sulla quale però persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Secondo il Dipartimento, anche con la nuova IMU disciplinata dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020), si applica l’esenzione nei confronti di tutti i proprietari del fondo, anche quelli non IAP.

[Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Risoluzione n. 2/DF dell’11 marzo 2020](#) (↗)

---

### TRIBUTI LOCALI – IMU: chiarimenti

Il Dipartimento delle Finanze ha risposto ad una serie di quesiti riguardanti la nuova normativa IMU di cui all’art. 1, commi da 738 a 782, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Tra i principali temi esaminati si segnala:

**acconto 2020:** per il solo anno 2020 deve essere versato per un importo pari al 50% dell’importo versato nel 2019 a titolo di IMU e TASI. A partire dal 2021 si tornerà alla regola di determinazione dell’acconto dovuto per il primo semestre con le aliquote e detrazioni dell’anno precedente. Quest’ultimo metodo può essere applicato anche nel corso del 2020 in caso di cessione di immobili. In caso di acquisto, invece, non è necessario, ma possibile, versare l’acconto. In sintesi è possibile scegliere il metodo che si preferisce ma, una volta individuato, deve essere lo stesso per tutti gli immobili;

**Enti Non Commerciali:** in sede di prima applicazione dell’IMU, il primo acconto è di importo pari al 50% dell’imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l’anno 2019, esclusa ovviamente la TASI relativa all’occupante, utilizzando il codice tributo IMU;

**area fabbricabile pertinenza del fabbricato:** ai sensi dell’articolo 1, comma 741, lett. a), Legge n. 160/2019, si considera parte integrante del fabbricato se ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purché accatastata unitariamente ad esso, ancorché mediante la tecnica della “graffatura”. In questo caso, il valore del fabbricato comprende l’area. Diversamente, essa sarà autonomamente soggetta all’imposta;

**dichiarazione IMU:** a regime, il termine per la presentazione della dichiarazione è il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. Limitatamente alle variazioni intervenute nel 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

[Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Circolare n. 1/DF del 18 marzo 2020](#) (↗)

---

## DECRETO “CURA ITALIA” – Smart working

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha pubblicato una circolare con cui si forniscono alcuni chiarimenti sulle modalità di implementazione delle misure normative e sugli strumenti, anche informatici, a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità più adeguate e flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa. La circolare si conclude con un invito alle Amministrazioni Pubbliche di comunicare le misure adottate entro il termine di sei mesi.

[Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 1 del 4 marzo 2020](#) (↗)

---

## DECRETO “CURA ITALIA” – DURC

L'INPS ha fornito chiarimenti in materia di DURC a seguito delle disposizioni contenute nel decreto “Cura Italia”. In particolare, viene precisato che il DURC rientra fra i documenti di cui all'articolo 103, comma 2, D.L. n. 18/2020 e, quindi, tutti i DURC con validità in scadenza fra il 31 gennaio ed il 15 aprile (date comprese) conservano validità sino al 15 giugno. Quindi, in tutte le casistiche in cui esso è necessario, si può procedere sino al 15 giugno senza dover effettuare una nuova richiesta. Se non c'è un DURC precedente, occorre fare la richiesta utilizzando la funzione “richiesta regolarità” che consentirà la registrazione dei dati e l'attivazione di specifica procedura con le seguenti casistiche:

a) il DURC on line è ancora disponibile sul portale in quanto in corso di validità alla data della richiesta: in tal caso lo stesso documento potrà essere immediatamente e automaticamente acquisito da parte dell'interessato ovvero dei richiedenti;

b) il DURC on line, che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, avendo una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, non è più disponibile sul sistema alla data della richiesta. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:

⇒ il sistema restituisce un esito di regolarità in automatico e notificherà al richiedente la formazione dell'esito stesso;

⇒ il sistema evidenzia la presenza di irregolarità che sono determinate da meri disallineamenti degli archivi e che, non richiedendo l'attivazione dell'istruttoria con l'invio dell'invito a regolarizzare, possono essere definite con l'attestazione di regolarità: il sistema anche in questo caso notificherà al richiedente la formazione dell'esito, con validità fino al 30 giugno;

c) il sistema evidenzia la presenza di irregolarità. In tal caso si potranno verificare le seguenti ipotesi:

⇒ c'è a sistema un DURC regolare avente una scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020: il sistema lo notifica al richiedente ed esso è valido sino al 30 giugno;

⇒ non c'è a sistema un DURC regolare: viene avviata l'istruttoria con invito a regolarizzare, ma le richieste pervenute sino al 15 aprile si considereranno come effettuate in funzione del rilascio di Durc con validità fino al 31 gennaio per la verifica delle condizioni necessarie al suo rilascio e, quindi, si dovranno considerare le esposizioni debitorie sussistenti alla data del 31 agosto 2019 avuto riguardo allo stato dei crediti alla medesima data.

[INPS - Messaggio n. 1374 del 25 marzo 2020](#) (↗)

---

## **COMUNICATI**

### REVISORI - Procedura di estrazione dei revisori dall'elenco durante il periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19

La Direzione Centrale per la Finanza Locale ha pubblicato un comunicato con il quale viene delineata la nuova procedura di estrazione in questo periodo d'emergenza, ove per la Pubblica Amministrazione il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, per uniformare le attività delle Prefetture.

[Direzione Centrale per la Finanza Locale - Comunicato del 25 marzo 2020](#) (↗)

---



## REVISORI - Nomina organo di revisione contabile degli enti locali

La Direzione Centrale per la Finanza Locale, considerato quanto disposto dall'articolo 103, comma 1, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, si è espressa in merito ai procedimenti inerenti l'estrazione e la nomina dell'organo di revisione contabile degli enti locali, in virtù della disposizione dell'articolo 235, D.Lgs. n. 267/2000, sulla durata del medesimo organo e sull'eventuale prorogatio per 45 giorni.

Nello specifico viene stabilito che, allo scadere del periodo di prorogatio, se l'ente locale, per comprovati motivi, non abbia ancora provveduto al rinnovo del proprio organo di revisione, l'incarico del revisore in scadenza è prorogato fino al 15 aprile 2020.

Direzione Centrale per la Finanza Locale - Comunicato del 27 marzo 2020 (↗)

---

## **CORTE DEI CONTI**

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Disavanzo di società e riconoscimento di debito fuori bilancio

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha risposto ad un quesito del Sindaco del Comune di Solbiate Olona in merito alla riconoscibilità quale debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, di un contributo o corrispettivo riconosciuto ad una propria società partecipata in via indiretta, titolare di un contratto di concessione del servizio di gestione di un impianto sportivo, e finalizzato ad equilibrare eventuali disavanzi di gestione dell'impianto stesso.

I Magistrati contabili, premesso che non si pronunciano sulla problematica gestionale specifica rappresentata poichè rientra nella discrezionalità e responsabilità dell'ente la qualificazione ed eventuale sussunzione del singolo caso concreto nel novero delle fattispecie previste dall'art. 194 TUEL in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ritengono che *“non è consentita un'indiscriminata riconoscibilità come debito fuori bilancio, tramite la procedura prevista dall'art. 194 TUEL, del disavanzo di un organismo partecipato da un ente locale che potrà essere oggetto di riconoscimento solo in presenza degli specifici presupposti richiesti dall'art. 194, comma 1, lettere b) e c) del TUEL”*.

Considerato, quindi, che nel caso esaminato non risulta possibile ricorrere alla procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, il Comune deve procedere all'adempimento di quanto ritenuto dovuto nel rispetto dell'ordinario ciclo di bilancio. Diversamente sarà possibile ricorrere all'invocata procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio solo in un secondo momento laddove, a seguito di contenzioso, risulti giudizialmente definita la doverosità delle somme pretese ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) TUEL.

Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia - Deliberazione SRCLOM/34/2020/PAR del 18 marzo 2020 (↗)

---

### SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Bilancio consolidato: il perimetro di consolidamento

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha risposto ad un quesito del Sindaco del Comune di Como in merito alla possibilità di includere una Fondazione ex IPAB nel perimetro di consolidamento delle partecipazioni detenute dall'Ente Locale alla luce di quanto previsto dall'articolo 11-sexies, D.L. n. 135/2018.

I Magistrati lombardi si sono recentemente pronunciati su un quesito avente il medesimo oggetto, con la deliberazione n. 22/2020/PAR (si veda nostra newsletter n. 3/2020) e confermano come *“le modifiche introdotte dall'articolo 11-sexies del D.L. n. 135/2018 abbiano una portata limitata espressamente ad escludere che il potere di nomina degli amministratori si traduca in una qualunque forma di controllo demandando all'ente il compito di valutare complessivamente la sussistenza di altre condizioni previste dall'art. 11 ter del D.Lgs 118/2011, anche in funzione della natura specifica delle attività svolte dalla fondazione.”*

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del codice degli appalti pubblici**

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha risposto a quesiti del Sindaco del Comune di Segrate (MI), ente capofila della centrale unica di committenza (CUC), in merito alla possibilità:

- ⇒ che sia corretto, nel caso di concessione di servizi, che il Comune associato, se anche non prevede l'incentivo tecnico ai propri dipendenti, possa corrispondere l'incentivo del 25% all'ente capofila in ossequio a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 e dalla convenzione istitutiva della C.U.C.;
- ⇒ che il Comune associato, nel caso di appalti aventi valore inferiore a 500.000 euro, possa, pur in assenza di liquidazione dell'incentivo ai propri dipendenti, prevedere e liquidare l'incentivo tecnico di cui al comma 5 dell'articolo 113 all'ente capofila della C.U.C., che procederà poi a girarlo al proprio personale.

Per quanto riguarda il primo quesito i Magistrati lombardi, richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 15/2019 e la propria deliberazione n. 429 del 21.11.2019, gli incentivi sono destinabili al personale dipendente dell'ente esclusivamente nei casi di contratti di appalto e non anche nei casi di contratti di concessione. Pertanto, come non è possibile, nel caso di concessione di servizi, prevedere l'incentivo tecnico ai propri dipendenti, per la medesima ragione non si può corrispondere l'incentivo all'ente capofila.

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, la Corte, nel richiamare la propria precedente deliberazione n. 319/2019, rileva che i compensi incentivanti in parola sono erogabili, in caso di appalti di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione, nomina richiesta secondo le Linee guida ANAC n. 3, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità: tale prescrizione deve ritenersi valida anche in caso di incentivo tecnico di cui al comma 5 dell'articolo 113 da riconoscere all'ente capofila della C.U.C.

**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA – Incentivo uffici tributi**

La Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia della Corte dei Conti ha ribadito quanto già espresso con propria deliberazione n. 412/2019/PAR per cui, ai fini della possibilità di attribuire l'incentivo di cui all'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 (incentivi al personale per accertamento della evasione IMU e TARI), la data entro la quale deve essere approvato il bilancio di previsione è il 31 dicembre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.



# **SCADENZARIO**

Si riepilogano nella seguente tabella le scadenze dei principali adempimenti contabili degli enti locali a seguito delle modifiche apportate dal Decreto “Cura Italia”. ([↗](#))

<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>SCADENZA</b>
RENDICONTO DELLA GESTIONE	31 maggio 2020
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022	31 maggio 2020
ALIQUOTE E REGOLAMENTI IMU	30 giugno 2020
INVIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022 E RENDICONTO 2019 ALLA BDAP	30 giugno 2020
EQUILIBRI DI BILANCIO 2020-2022	31 luglio 2020
ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2020-2022	31 luglio 2020
D.U.P. 2021-2023	30 settembre 2020
PIANO ECONOMICO FINANZIARIO TARI	31 dicembre 2020